

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 febbraio 2020, n. 14

XI legislatura. Legge regionale 28/2009, articolo 2. Nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con la legge regionale n. 28 del 2 dicembre 2009 è stato istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

Richiamato, in particolare, che l'articolo 1 della suddetta legge regionale, prevede che:
al comma 2, tra i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative;
al comma 3, il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Richiamato, altresì, che l'articolo 2 della suddetta legge regionale, prevede che
al comma 1, il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale;

al comma 3, il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.

Preso atto che ai sensi del sopracitato articolo 2, comma 1, il Consiglio Regionale con deliberazione n. 31-25786 in data 3 dicembre 2019, ha provveduto alla designazione del Sig. Bruno Mellano, quale Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione.

Dato atto che tale designazione, nel rispetto del comma 3 del sopracitato articolo 2, si configura come conferma della precedente nomina avvenuta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 12 maggio 2014

Dato atto, alla data del presente decreto, dell'insussistenza di cause di incompatibilità né di inconferibilità previste dalla normativa vigente, come valutate in sede di istruttoria e validate dalla Commissione Consultiva per le Nomine del Consiglio Regionale nella seduta del 21 ottobre 2019;

Richiamato, inoltre, che l'articolo 3 della legge regionale 28/2009 sancisce che:

al comma 1, al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza;

al comma 2, al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

Dato atto che il compenso annuo lordo di Euro 24.000,00, nonché le spese derivanti dal trattamento di missioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 3 trovano copertura nell'impegno assunto sul capitolo 170000 del Bilancio gestionale provvisorio 2020-2022 di cui alla D.G.R. n. 12-924 del 17 gennaio 2020

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

Tutto ciò premesso e considerato,

decreta

di nominare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28/2009 e per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di accettazione da parte dello stesso, il Sig. Bruno Mellano, designato dal

Consiglio Regionale con deliberazione n. 31 – 25786 del 3 dicembre 2019, quale Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione;

di dare atto che il compenso annuo lordo di Euro 24.000,00, nonché le spese derivanti dal trattamento di missione di cui al comma 2 del suddetto articolo 3, trovano copertura nell'impegno assunto sul capitolo 170000 del Bilancio gestionale provvisorio 2020-2022 di cui alla D.G.R. n. 12 - 924 del 17 gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio